

Roma, 27 giugno 2023

Circolare n. 138/2023

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise II trimestre 2023 – Presentazione delle dichiarazioni entro lunedì 31 luglio 2023 – Nota Agenzia Dogane Monopoli n.354468 del 26.6.2023.

Sul sito internet dell'Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del secondo trimestre 2023 (<https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2023>).

Presentazione delle dichiarazioni – Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l'ufficio doganale competente in base alla sede dell'azienda. I termini per richiedere l'agevolazione restano aperti dall'1 al 31 luglio 2023.

Consumi dichiarabili – Le istanze da presentare entro la scadenza del 31 luglio 2023 devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dall'1 aprile al 30 giugno 2023; eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori.

Misura del rimborso – La misura del rimborso per il secondo trimestre 2023 è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio che, come è noto, è il valore corrispondente alla differenza tra l'aliquota dell'accisa sul gasolio generalizzata (pari a 617,40 euro per mille litri) e l'aliquota dell'accisa agevolata per il gasolio professionale introdotta dall'art. 4 ter del DL n. 193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri).

Limite di consumo – Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con l'indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi. L'Agenzia ricorda che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Fruibilità del beneficio – Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l'ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell'anno e

può essere effettuata fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è sorto il credito d'imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [74/2023](#)

Allegato uno

Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici

Prot.: 354468/RU

Roma, 26 giugno 2023

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-*ter*. Punto 4-*bis* della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborsio sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2023. **Informativa.**

Con riferimento all'agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal **1° luglio al 31 luglio 2023**.

Come anticipato con la nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023, cui si rinvia per maggiori dettagli, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, l'art. 1-*bis* del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, di conversione, ha esteso il rimborso in oggetto anche alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

I. Disponibilità del software ed Ufficio competente alla ricezione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2023) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2023.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

1. per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa; al fine di facilitare l'individuazione dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link⁽²⁾;
3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata⁽³⁾.

II. Importo rimborsabile

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, è pari a **euro 214,18 per mille litri** di gasolio commerciale.

III. Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

1. l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
 - (a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - (b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
 - (c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

⁽²⁾ (Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici – Gli Uffici delle Dogane)
<https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane>

⁽³⁾ Cfr. allegato 1 alla nota n. 34315/RU del 28 gennaio 2020

2. l'attività di trasporto di persone svolta da:
 - (a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
 - (b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
 - (c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
 - (d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
3. l'attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
4. l'attività di trasporto di persone svolta da imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, trasporto turistico mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218.

Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277⁽⁴⁾.

Per il godimento dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota 57015/RU del 14 maggio 2015.

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number)**.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27

⁽⁴⁾ Cfr. G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000.

dicembre 2017, n. 205, che all'art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. “scheda carburante”).

Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 dell'allora Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo fornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

IV. Fattispecie escluse dall'agevolazione

A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III (“*trasporto di merci o di persone*”), sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista dal punto 4-*bis* della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Ciò per effetto dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell'ambito di operatività dell'art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

Tale esclusione fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute a decorrere:

- dal 1° ottobre 2020, con il predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riguardo i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 3 o inferiore;
- dal 1° gennaio 2016, con l'art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) quanto ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore;
- dal 1° gennaio 2015, con l'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015) relativamente ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 0 o inferiore.

Per i soggetti di cui al punto 4 del paragrafo III (“*trasporto turistico di persone*”) sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista dal punto 4-*bis* della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 5 o inferiore.

Per quanto sopra, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l'esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l'insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore e/o di autobus turistici di categoria euro 5 o inferiore.

Al riguardo, precisato che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione, non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria

dell'Unione Europea, si rinvia alla disciplina comunitaria di settore per l'individuazione delle categorie escluse richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

Appare utile ribadire che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:

- veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III;
- veicoli di categoria euro 5 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui al punto 4 del paragrafo III;
- veicoli della categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ex Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007), non ammessa dall'art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, in relazione ai soggetti di cui ai punti 2 e 4 del paragrafo III.

V. Invio telematico delle dichiarazioni

Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del Servizio suddetto:

- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2023 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2023”;

oppure:

- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2023 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2023”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

VI. Precisazioni sulle modalità di compilazione del Quadro A-1

L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

A fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A-1 della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale ed in particolare del Quadro A-1 della medesima, appare utile precisare che:

- nelle colonne **“DATA INIZIO POSSESSO”** e **“DATA FINE POSSESSO”** è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
- la colonna **“MEZZI SPECIALI”** è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna **“KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”**, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

VII. Precisazioni sulle modalità di compilazione del Quadro A-2 (solo per il trasporto turistico di persone)

A rivisitazione di quanto indicato nella nota informativa prot. n. 210945/RU del 20 aprile 2023, l’esercente attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, compila il Quadro A-2 appositamente dedicato all’inserimento dei dati

afferenti i consumi di gasolio effettuati dagli autobus sopra identificati, di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

Nel Quadro A-2, l'esercente l'attività di trasporto turistico di persone avrà cura di riportare per ciascun autobus utilizzato:

- la targa (colonna 1);
- il titolo di possesso (colonna 2) tra quelli specificatamente previsti per tale attività: proprietà, locazione senza conducente, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio, altro;
- le date di inizio (colonna 3) e fine (colonna 4) possesso;
- il numero totale delle fatture d'acquisto di carburante (colonna 5);
- i litri consumati da ciascun mezzo nel periodo di riferimento (colonna 7);
- i chilometri effettivamente percorsi (colonna 8) da ciascun veicolo (ottenuti come differenza delle letture al contachilometri ad inizio e fine periodo riferimento).

La colonna “**MEZZI SPECIALI**” (colonna 6) non è compilabile e deve essere obbligatoriamente valorizzata con l'indicazione “0 – *No mezzo speciale*”.

Anche per i consumi dei mezzi indicati nel Quadro A-2 trova applicazione il limite quantitativo fissato dall'art. 8 del D.L. n. 124/2019.

Si rammenta l'obbligo di allegare alla dichiarazione trimestrale di rimborso copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi al beneficio, riferiti a ciascuno di quelli riportati nel quadro A-2.

VIII. Termini di utilizzo del credito maturato nel primo trimestre 2023 (periodo 1° gennaio – 31 marzo 2023)

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, **i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.**

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il **30 giugno 2025**.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.

Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l'esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell'iter di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*

Claudio Oliviero

firmato digitalmente

ALLEGATI: 1



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici

ALLEGATO 1

Stato Membro di appartenenza	Ufficio delle Dogane competente	Indirizzo Ufficio delle Dogane
Austria	Bolzano	Via G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano
Germania		
Belgio	Genova 2	Via Rubattino, 10/a 16126 Genova
Estonia		
Francia		
Lettonia		
Lussemburgo		
Portogallo		
Spagna		
Cipro	Gorizia	Via Trieste, 301 34170 Gorizia
Croazia		
Grecia		
Malta		
Danimarca	Pavia	Via Veneroni, 18 27100 Pavia
Finlandia		
Rep. Ceca		
Svezia		
Slovenia	Pordenone	Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone
Romania	Roma 1	Via del Commercio, 25-27 00154 Roma
Ungheria		
Polonia	Tirano	Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
Irlanda	Torino	Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino
Lituania		
Olanda		
Irlanda del Nord		
Bulgaria	Udine	Via Gorgi, 18 33100 Udine
Rep. Slovacca	Verona	Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Tabella 1.1 – Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici delle dogane alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.